



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2008

Adeguamento delle pensioni dei ciechi civili e dell'indennità
dei ciechi ventesimalisti

ONOREVOLI SENATORI. – Da molti anni non vengono effettuati miglioramenti economici per i ciechi assoluti e i ciechi parziali. I semplici aumenti derivanti dalla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, non compensa certamente l'aumento del costo della vita soprattutto per le persone che devono vivere con un reddito assolutamente insufficiente ed inferiore ai limiti fissati per la povertà.

Si rende, pertanto, necessario un aumento sia per le pensioni di cecità sia per l'assegno speciale per i ventesimisti allo scopo di equiparare le pensioni dei ciechi civili assoluti e di quelli parziali, quantomeno, al minimo dei parametri pensionistici dell'INPS.

Se tale aumento non può essere realizzato in un solo esercizio finanziario si prevede che la legge lo scagioni prevedendo il 30 per cento dell'aumento nel biennio 2010-2011 ed il 40 per cento nell'anno 2012.

In particolare, per quanto riguarda l'assegno speciale per i ciechi ventesimisti previsto dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, si rende necessario un aumento che può essere calcolato sulla base dell'indennità di comunicazione spettante ai sordomuti secondo l'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988 che per l'anno 2006 è fissato in euro 226,53.

Non vi è dubbio che la gravità dell'infermità dei ciechi parziali sia assimilabile a quella dell'infermità sofferta dai sordomuti, per cui appare equo equiparare anche le rispettive indennità.

Il costo per l'adeguamento della pensione ai ciechi comporterà una spesa annua valutata in 50.000.000 di euro per l'anno 2010.

Il costo per l'aumento dell'indennità per i ciechi ventesimisti comporterà una spesa valutata in 40.000.000 di euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La pensione spettante ai ciechi civili assoluti e parziali secondo quanto stabilito dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, è equiparata al minimo delle pensioni erogate dall'INPS.

Art. 2.

1. L'assegno speciale per i ciechi ventesimisti di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, viene equiparato all'indennità di comunicazione per i sordomuti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988.

2. L'aumento dell'assegno di cui al comma 1 decorre per intero dal 1° gennaio 2010.

Art. 3.

1. Gli aumenti di cui agli articoli 1 e 2 vengono scaglionati in tre esercizi finanziari secondo le seguenti modalità:

a) 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2010;

b) 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2011;

c) 40 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in 90 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.